
Anticipo del TFR: dal 2015 in busta paga ogni mese

Data Articolo: 05 Febbraio 2015

Autore Articolo: Francesco Geria

La neo approvata **Legge di Stabilità 2015** disciplina, a favore dei lavoratori dipendenti, la possibilità di richiedere la liquidazione periodica delle quote maturate mensilmente relative al **trattamento di fine rapporto**.

Infatti la nuova disciplina, introdotta modificando il dettato di cui all'art. 2120 del codice civile, rivede la natura e le caratteristiche del **trattamento di fine rapporto** a suo tempo regolamentate dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il **TFR** ricopre in via generale una duplice funzione: quella di "risparmio forzoso" a beneficio dei lavoratori e quella di finanziamento "agevolato" per le aziende.

I commi dal 26 al 34 della Legge di Stabilità 24 dicembre 2014, n. 190 stabiliscono, in via sperimentale per il periodo che va dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 (40 mesi), la facoltà per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere ai propri datori di lavoro la corresponsione della quota mensile del **TFR**.

I soggetti **destinatari e beneficiari** della nuova normativa sono, come già accennato, i **lavoratori dipendenti occupati esclusivamente nel settore privato**.

Rimangono invece **esclusi**:

- i lavoratori domestici;
- i lavoratori del settore agricolo;
- i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- le aziende dichiarate in crisi ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982.

Per quanto riguarda i requisiti, gli stessi risiedono nella necessità che i lavoratori risultino **occupati** da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro.

La manifestazione di volontà, nel momento del suo esercizio, diviene **irrevocabile fino al 30 giugno 2018**. Conseguentemente, in caso di mancata espressione della volontà stessa, resta valida la normativa vigente individuabile all'art 2120 del codice civile.

Affinché i lavoratori possano avanzare la richiesta di liquidazione mensile del **TFR** è necessaria l'emanazione di apposito D.P.C.M. attuativo per stabilire le modalità di attuazione della normativa.

La Legge di Stabilità 2015 prevede che la liquidazione della quota **trattamento di fine rapporto** potrà avvenire mensilmente quale parte integrativa della retribuzione corrente, ammettendo anche la richiesta di corresponsione delle quote mensili destinate ai fondi pensionistici complementari previsti dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La misura è adottata in via sperimentale per i periodi paga ricompresi tra **1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018**.

Ai fini della tassazione e della contribuzione previdenziale e assistenziale il testo di legge chiarisce che la quota mensile del **TFR**:

- diviene parte integrativa della retribuzione e risulta assoggettabile a tassazione ordinaria (con riconoscimento delle ordinarie e vigenti detrazioni d'imposta);
- non è imponibile ai fini previdenziali (nulla viene indicato ai fini dei premi Inail);
- non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per la corresponsione del bonus 80 euro;
- non rileva ai fini della determinazione e tassazione del trattamento di fine rapporto ai sensi art. 19 Tuir 917/1986;

La normativa in esame prevede poi che, ai fini della liquidazione mensile delle quote di **trattamento di fine rapporto**, rimangano salve e ferme le disposizioni relative ai versamenti al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende **con più di 50 dipendenti** (L. 27 dicembre 2006, n. 296 commi 755 e 756). È da precisare che dal tenore letterale della norma non sembra ravvisarsi uno specifico divieto alla richiesta di liquidazione mensile del **TFR** per i lavoratori assunti in aziende con oltre 50 dipendenti. In tale contesto risultano urgenti i necessari chiarimenti da parte dell'INPS in merito alla compensazione delle quote destinate al Fondo Tesoreria.

Nei confronti dei **datori di lavoro con meno di 50 lavoratori**, invece, è data la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati – assistiti dalla garanzia prestata sia dal Fondo Garanzia INPS che da apposito

Fondo istituito dallo Stato - presso gli istituti di credito. In tal caso gli stessi si avvarranno dell'esonero dal versamento del contributo dello 0,50% al Fondo di Garanzia INPS, rimanendo tuttavia soggetti ad un versamento a beneficio del neo costituito Fondo di Garanzia per l'accesso ai finanziamenti tenuto presso l'INPS (pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

La mancata opzione ai finanziamenti agevolati comporterà il mantenimento delle misure compensative previste per le forme di **previdenza complementare** e in particolare la deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari al 6% del **TFR** destinato a tali forme pensionistiche.

L'accesso ai **finanziamenti** (concessi dagli istituti di credito convenzionati) è fruibile solo a seguito di tempestiva richiesta all'INPS di un'apposita certificazione con la quale si attesti il **trattamento di fine rapporto** maturato per ciascun lavoratore.

È opportuno precisare che al fine del computo dell'organico in forza (più o meno di 50 dipendenti), la normativa nulla dispone, presupponendo pertanto valida la vigente disciplina ex D.lgs. 252/2005.

Infine la Legge di Stabilità al comma 623 dell'art. 1, modifica le previsioni di cui all'art. 11, comma 3 del D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, innalzando così, dal periodo d'imposta decorrente al 1 gennaio 2015, la tassazione a mezzo aliquota sostitutiva, della rivalutazione sul **trattamento di fine rapporto** che viene ora fissata al **17%** (11% sino al 31 dicembre 2014).

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato